

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

1. ATTREZZATURE DI LAVORO - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro (Circolare del 3/3/2015) ha fornito chiarimenti in merito alle verifiche periodiche delle attrezzature ed ai soggetti abilitati nella loro effettuazione (DI 11 aprile 2011).

Evidenziamo che il documento riporta, inoltre, l'adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe per le verifiche periodiche delle attrezzature (Decreto dirigenziale 23.11.2012).

Nel merito, la circolare affronta i seguenti punti:

- **Attrezzature di lavoro costituite da più bombole:** si precisa che, per il calcolo delle tariffe relative alle attrezzature costituite da più bombole (collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita), si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. A titolo esemplificativo, la circolare richiama, tra le attrezzature interessate da questa previsione, le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e alimentazione di impianti di processo;
- **Generatori di calore per impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW e serbatoi di GPL:** la circolare ribadisce e rafforza quanto già chiarito in precedenza (vedi Circolare del Ministero del Lavoro 23/2012): queste attrezzature, **se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, destinate ad essere usate durante il lavoro**, non rientrano nell'ambito di applicazione del DM 11 aprile 2011. In particolare, in questa ipotesi, sono esclusi dal regime del decreto le centrali termiche installate, ad esempio, nei condomini e i serbatoi di GPL, ad uso domestico, in quanto già regolamentati da altri provvedimenti;
- **Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature (Decreto dirigenziale 23.11.2012):** vengono indicate, in allegato 1, le tariffe adeguate all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014 e pari a + 0,9%;
- **Segnalazioni comportamenti anomali dei soggetti abilitati:** nel ricordare l'iter che INAIL ed ASL devono seguire per segnalare al Ministero del Lavoro comportamenti anomali da parte dei soggetti abilitati, si fornisce una modulistica di supporto (allegati 2 e 3 alla circolare del Ministero).

2. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

La circolare del 13 febbraio 2015 (allegata) fornisce chiarimenti in tema di dispositivi di ancoraggio cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto.

Nel merito, i dispositivi di ancoraggio esistenti vengono distinti in:

- dispositivi installati non permanentemente nelle opere di costruzione, che seguono il lavoratore e sono caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili;

- dispositivi installati permanentemente nelle opere di costruzione, caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili, non seguono il lavoratore, ma restano fissati alla struttura (anche se alcuni componenti sono rimovibili).

La circolare precisa che i dispositivi installati non permanentemente, considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), rientrano nel campo di applicazione e devono essere conformi alle norme in materia (DLgs 475/1992). Essi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: essere portati in loco e messi in opera dal lavoratore ed essere rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente, invece, non si considerano DPI (non rientrano, quindi, nel campo di applicazione del DLgs 475/1992) e, pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI. Tali dispositivi possono invece essere considerati "prodotti da costruzione"(e rientrano, quindi, nel campo di applicazione del Regolamento 305/2011).

3. PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO SALUTE E SICUREZZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA: AGENTI CHIMICI, NANOMATERIALI E CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il Comitato consultivo salute e sicurezza della Commissione europea (ACSH) ha espresso i seguenti quattro pareri (allegati) in tema di:

- ✓ quarta lista dei valori limite di esposizione professionale;
- ✓ guida sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori dai potenziali rischi sul lavoro correlati ai nano materiali.
- ✓ guida pratica non vincolante per facilitare l'implementazione della direttiva sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Direttiva 2013/35/EU)
- ✓ linee guida (ICNIRP) e direttiva sui campi elettromagnetici.

Nel merito i pareri affrontano i seguenti temi:

- **Quarta lista dei valori limite.**

La lista elaborata è di notevole importanza poichè riporta un elenco di sostanze, con i relativi valori limite di esposizione professionale, che potranno modificare la direttiva agenti chimici (Direttiva 98/24/CE). All'art. 3, infatti, la direttiva prevede che la Commissione europea proponga i valori limiti indicativi di esposizione professionale (IOELVs). La quarta lista si andrà ad aggiungere alle tre liste di sostanze chimiche, già adottate ad oggi, per un totale, di 113 sostanze (Direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE).

I valori dovranno, quindi, successivamente essere recepiti nell'ordinamento italiano (nell'allegato XXXVIII del Dlgs 81/08), sentiti un apposito comitato (art. 232 del Dlgs 81/08) e le parti sociali. I valori diventeranno, quindi, il nuovo riferimento per la valutazione del rischio chimico.

- **Guida sulla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori dai potenziali rischi sul lavoro correlati ai nanomateriali.**

Il Comitato consultivo si esprime su due guide in tema di nanomateriali, una rivolta ai datori di lavoro ed una rivolta ai lavoratori. Le guide (allegate) hanno la finalità di aiutare il datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi in tema di nanomateriali, con particolare riferimento al rischio chimico e di supportare i lavoratori a comprendere la natura, la possibile esposizione, ai rischi legati ai nanomateriali.

- **Guida pratica non vincolante per facilitare l'implementazione della direttiva sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Direttiva 2013/35/EU)**

Il Comitato consultivo si esprime in merito ad una guida pratica (che non è ancora stata ufficializzata dalla Commissione Europea), non vincolante, di supporto ai datori di lavoro per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Ricordiamo, a tale proposito, che la direttiva relativa ai campi elettromagnetici dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 1 luglio 2016.

La guida è stata redatta, come previsto dalla stessa direttiva (art. 14) al fine di agevolare l'attuazione della direttiva in merito a diverse questioni (quali, ad esempio, la determinazione dell'esposizione e le misure intese a evitare o ridurre i rischi).

- **Linee guida (ICNIRP) e direttiva sui campi elettromagnetici**

La direttiva sui campi elettromagnetici (Direttiva 2013/35/EU), relativamente alla modifica degli allegati alla stessa, conferisce alla Commissione (art. 11) il potere di adottare atti delegati (conformemente all'articolo 12), al fine di inserire nell'allegato II gli orientamenti dell'ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) *per limitare l'esposizione ai campi elettrici indotti dal movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, non appena essi siano disponibili.*

L'ICNIRP ha pubblicato gli orientamenti su questo tema nel marzo 2014, successivamente all'entrata in vigore della direttiva.

Il Comitato ACSH raccomanda, sostanzialmente, che la Commissione assicuri che le indicazioni su come prevenire i rischi movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, tenendo conto delle linee guida ICNIRP, siano incluse nella Linea Guida pratica non vincolante (prevista dalla stessa direttiva ed in fase di redazione).

In particolare, il gruppo di interesse dei datori di lavoro e la maggior parte degli Stati membri ritengono che sia più prudente, ad oggi, non modificare la direttiva.

Il Comitato evidenzia, inoltre, che il processo di integrazione dei dati scientifici nella direttiva va definito in modo più chiaro e adeguato.

4. ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 – ABILITAZIONE ATTREZZATURE

Ricordiamo che il 12 marzo 2015 è SCADUTO il termine per il conseguimento del titolo abilitativo da parte dei lavoratori addetti a particolari attrezzature per le

quali è richiesta una specifica abilitazione, disciplinata dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

Si richiama la disciplina dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sopra citato, relativamente ai termini di scadenza per la formazione e per l'aggiornamento.

L'accordo - entrato in vigore il 12 marzo 2013, ossia un anno dopo la scadenza della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale - ha disciplinato, tra l'altro, tre aspetti di rilievo: la formazione ed il suo aggiornamento (art. 6), il riconoscimento della formazione pregressa (art. 9) e la regolamentazione del periodo transitorio (art. 12).

Il tema dibattuto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa. A questo proposito ricordiamo che il 12 marzo 2015 è scaduto il termine biennale che è previsto dall'art. 9, punto 1, lett. b) e c).

Più in particolare, i lavoratori che abbiano i requisiti della lettera b) o della lettera c), per ottenere l'abilitazione avrebbero dovuto completare la formazione pregressa - entro il 12 marzo 2015 - frequentando un corso di "aggiornamento" previsto dall'art. 6, completato poi dalla verifica finale (nell'ipotesi sub c).

Benché la norma parli di "aggiornamento", in realtà si tratta - in questo caso - di un requisito essenziale per il conseguimento dell'abilitazione. La circolare del Ministero del lavoro n. 21 del 10 giugno 2013 ha confermato, a questo proposito, che la formazione pregressa diviene efficace a decorrere dal completamento dell'iter formativo (con il corso di aggiornamento nell'ipotesi sub b) e con la verifica finale, nell'ipotesi sub c).

Diversamente, i lavoratori (incaricati dell'uso delle attrezzature alla data di entrata in vigore dell'accordo) che non possono vantare la formazione pregressa di cui alle lettere b) e c), avrebbero dovuto frequentare, sempre entro il 12 marzo 2015 (art. 12), l'intero percorso formativo, senza, evidentemente, alcun corso di aggiornamento.

Situazione del tutto differente dalle due precedenti è quella relativa ai lavoratori che sono già oggi in possesso dell'abilitazione. Per loro si pone solamente un problema di aggiornamento per il rinnovo dell'abilitazione, il cui corso va frequentato entro il quinquennio dal conseguimento della abilitazione stessa. Termine evidentemente diverso e del tutto scollegato dal 12 marzo 2015, che riguarda, infatti, solo chi non è in possesso dell'abilitazione.

5. ISTRUZIONI OPERATIVE TECNICO-ORGANIZZATIVE IN TEMA DI SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI E DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, ALLA LUCE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 22 LUGLIO 2014.

Il Ministero del lavoro (con l'INAIL, ed il coordinamento delle Regioni) ha definito (con Circolare n. 35 del 24-12-2014) le istruzioni operative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014. Nel merito la circolare illustra, articolo per articolo, i contenuti del decreto.